

dei diritti al premio che non siano stati utilizzati per un determinato periodo dal rispettivo titolare; che è altresì opportuno adottare misure adeguate per garantire che i diritti assegnati a titolo gratuito e provenienti dalla riserva nazionale siano utilizzati dai beneficiari unicamente per i fini previsti;

considerando che l'applicazione uniforme delle disposizioni concernenti il trasferimento e la cessione temporanea di diritti presuppone la definizione di alcune norme amministrative; che, per evitare un carico di lavoro amministrativo supplementare, è opportuno fissare ad un livello sufficientemente elevato il numero minimo di diritti che possono essere trasferiti e ceduti temporaneamente, tenendo conto naturalmente della situazione specifica dei piccoli produttori; che tali norme devono inoltre impedire che venga trasgredito l'obbligo, di cui all'articolo 4 e, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, di cedere alla riserva nazionale, ogni qualvolta vi sia trasferimento di diritto senza trasferimento dell'azienda, una determinata percentuale dei diritti trasferiti; che occorre altresì disporre che la cessione temporanea sia limitata nel tempo onde evitare l'elusione delle norme relative ai trasferimenti;

considerando che va assimilato ad un trasferimento dell'azienda il caso particolare di un produttore che sfrutta solo terreni pubblici o collettivi e che trasferisce tutti i suoi diritti ad un altro produttore mettendo fine alla sua attività;

considerando che l'applicazione di un sistema amministrativo di trasferimento in cui tutti i trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda vengano effettuati unicamente tramite la riserva nazionale implica la definizione di un quadro giuridico, onde salvaguardare la coerenza economica rispetto al sistema del trasferimento diretto dei diritti tra produttori; che è opportuno in particolare predisporre criteri oggettivi per determinare l'importo che la riserva nazionale deve versare al produttore che abbia trasferito diritti, nonché l'importo che deve versare il produttore che riceverà diritti equivalenti provenienti dalla riserva nazionale;

considerando che la possibilità di scegliere come campagna di riferimento quella del 1990 o quella del 1991 comporta problemi di transizione che devono essere risolti; che, pur avendo cura che il numero totale di diritti esistenti non venga aumentato al di là del numero di diritti acquisiti e/o potenziali corrispondenti alla campagna di riferimento prescelta, è necessario prevedere l'attribuzione iniziale di diritti a taluni produttori che si trovano in situazioni specifiche; che, per tener conto delle circostanze eccezionali a seguito delle quali un produttore non ha chiesto il premio per la campagna o le campagne successive alla campagna di riferimento pur avendo ottenuto il premio per quest'ultima, è necessario prevedere la possibilità per tale produttore di ricevere diritti dalla riserva nazionale; che inoltre, conformemente al principio del legittimo affidamento, è necessario prevedere, sotto forma di attribuzione di diritti supplementari,

una compensazione al produttore il cui massimale individuale non raggiunga il livello normale a causa della partecipazione ad un programma comunitario di estensivizzazione;

considerando che le isole Canarie sono soggette soltanto dal 1° luglio 1992 alle disposizioni della politica agraria comune, in particolare a quelle del regime del premio per vacca nutrice; che per tale motivo i massimali individuali dei produttori situati in questo territorio non possono essere fissati basandosi sui premi concessi per la campagna di riferimento; che tuttavia, per restare quanto più possibile vicini alla situazione economica della campagna di riferimento, è opportuno fissare i massimali individuali sulla base ed entro il limite del numero di capi censiti in tale territorio nella campagna di riferimento e tenendo conto dei premi concessi ai produttori per la campagna 1992;

considerando che il passaggio dal regime esistente quando è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 2066/92 al regime dei massimali individuali può determinare, in taluni Stati membri, problemi particolari connessi ai trasferimenti dei diritti al premio da parte dei produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalle aziende rispettive; che occorre disporre, per il corretto funzionamento del mercato, che tali Stati membri adottino le misure opportune per risolvere questi problemi, sempre nel rispetto del vincolo esistente tra produttore e diritti al premio quale risulta dal regime istituito dagli articoli 4 d, 4 e e 4 f del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che è necessario determinare il metodo di calcolo del coefficiente di densità; che per semplificare l'applicazione pratica di detto coefficiente è d'uopo stabilire una data fissa per la determinazione del quantitativo di latte di riferimento;

considerando che i regimi di premio speciale e di premio per vacca nutrice assumono l'anno civile quale periodo di riferimento; che è quindi necessario stabilire la data che determina l'imputazione degli elementi da prendere in considerazione per l'applicazione dei regimi summenzionati; che per garantire una gestione efficace e coerente è opportuno scegliere a tal fine la data di presentazione della domanda;

considerando che per l'applicazione del premio di trasformazione, vanno precisati alcuni termini e le modalità relative alla presentazione delle domande; che per consentire un controllo efficace ed agevole ad un tempo delle operazioni di trasformazione, occorre offrire agli Stati membri la facoltà di designare gli stabilimenti ammessi e di specificare i giorni di trasformazione;

considerando che bisogna evitare che il regime di premio di trasformazione dia luogo ad abusi; che a tale scopo vanno definite le condizioni per la concessione del premio in parola, precisando che sono tra l'altro esclusi dal beneficio dello stesso gli animali importati e quelli che presentano anomalie; che occorre altresì specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo;